

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Paradisi fiscali. Secondo le Entrate le regole sulla deducibilità sono valide solo dalla data di pubblicazione delle nuove liste

Black list, vale la data della Gazzetta

Per gli acquisti da Hong Kong e Singapore il rischio di riaprire le dichiarazioni

Luca Gaiani

■ Nuova **black list** dei costi in vigore solo per una parte dell'esercizio 2015. Per gli acquisti effettuati anteriormente alla pubblicazione dei decreti ministeriali di modifica dell'elenco, valgono ancora i paesi dell'anno precedente, con l'obbligo di separata indicazione dei costi nel modello **Unico 2016**. I nuovi chiarimenti comporteranno, in molti casi, la necessità di correggere dichiarazioni già presentate nei giorni scorsi.

Doppia novità per il 2015

A pochi giorni dalla scadenza del modello Unico 2016, l'agenzia delle Entrate, con la **circolare 39/E/2016** (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), ha per la prima volta diffuso le istruzioni sulle modifiche al regime dei costi black list apportate per l'esercizio 2015 (legge 190/2014 e Dlgs 147/2015). Le novità da considerare nel modello Unico 2016, su cui si sofferma la

circolare ministeriale, sono due. La prima è costituita dall'introduzione di un regime che prevede la deducibilità ordinaria nei limiti del valore normale; per l'importo eccedente viene invece richiesto, come era in passato, di dimostrare un particolare interesse ad avva-

I PALETTI

Agevolazione nei limiti del valore normale: per l'importo eccedente va dimostrato l'interesse ad avvalersi del fornitore

lersi del fornitore black list. Resta ferma, sia in un caso, sia nell'altro, l'obbligo di separata indicazione nel modello Unico.

La seconda innovazione riguarda il contenuto della black list, ora formata dai soli Paesi che non garantiscono un ade-

guato scambio di informazioni a prescindere dal livello di tassazione interno.

In merito al primo punto, la circolare ha affermato che è onere del contribuente documentare la congruità del costo dedotto rispetto al valore normale. In pratica, in sede di verifica l'impresa dovrà fornire la dimostrazione che l'importo sostenuto è corrispondente al valore normale del bene acquistato o del servizio ricevuto. Non viene però chiarito quale sarà la contestazione nel caso in cui questa dimostrazione non sia ritenuta adeguata dall'Ufficio e, dunque, se la conseguente rettifica riguarderà l'intero costo (con una sostanziale corrispondenza della nuova norma a quella vigente fino al 2014, che renderebbe la novità normativa del tutto inconsistente), oppure se il Fisco dovrà comunque ricostruire quello che, secondo la sua analisi, è il valore normale, recuperando a tassazio-

ne soltanto l'eccedenza.

Chiarimenti sul filo di lana

Un secondo chiarimento della circolare, che impatta fortemente sulle dichiarazioni da spedire entro venerdì 30 settembre, riguarda l'efficacia temporale delle modifiche alla black list. Nel 2015 l'elenco (Dm 23 gennaio 2002) è stato corretto due volte. Un primo gruppo di Paesi è stato cancellato dal Dm 27 aprile 2015 («Gazzetta Ufficiale» dell'11 maggio 2015) mentre con il Dm 18 novembre 2015 (nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2015) è stato eliminata Hong Kong.

La circolare 39/E/2016, senza peraltro indicare alcuna motivazione, ha previsto che le modifiche (pur essendo conseguenti a una norma di legge vigente per l'intero esercizio 2015) valgono solo dalla data di pubblicazione dei relativi decreti ministeriali, con la conseguenza che i paesi espunti



dall'elenco devono continuare ad essere considerati per i costi sostenuti fino al giorno precedente tale pubblicazione.

Più in particolare, rientrano nel regime di deducibilità nei limiti del valore normale (e dovranno essere indicati separatamente in Unico 2016) i costi sostenuti fino al 10 maggio 2015 presso fornitori dei seguenti paesi: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costa Rica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore.

I costi sostenuti presso fornitori di Hong Kong rientrano nel regime e dovranno essere indicati in Unico 2016 se sostenuti fino al 29 novembre 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consolidato. Fino all'esercizio del diritto da parte del creditore titolarità in capo al debitore

Partecipazioni, il pegno non vincola il voto

Sandro Maria Galardo

■ La **circolare 40/E/2016** sul **consolidato nazionale** ha fornito importanti chiarimenti anche in relazione ad alcune fattispecie particolari, oggetto di istanze di interpello o di consulenza giuridica, riguardanti operazioni che possono incidere sulla continuazione del consolidato in relazione alla sussistenza del requisito del "controllo rilevante" agli articoli 117 e 120 del Tuir.

Le posizioni interpretative assunte dall'**agenzia delle Entrate** forniscono delle aperture che superano quanto affermato in precedenti documenti di prassi.

Partecipazioni in pegno

Nella prassi bancaria è spesso richiesta alla consolidante la

stipula di contratti di pegno sulle partecipazioni nelle consolidate, con clausole che prevedono l'attribuzione al creditore pignoratizio del diritto di voto in assemblea ogniqualvolta si verifichi un evento in grado di pregiudicare l'integrità della garanzia.

L'agenzia delle Entrate si era espressa in merito con la circolare 53/2004 e la risoluzione 240/2009, molto dibattute in dottrina, ritenendo che la presenza di tali clausole contrattuali integrasse il rischio di essere estromessi dall'espressione in assemblea della propria volontà, con conseguente perdita del controllo.

La circolare in commento abbandona il criterio dell'ingerenza potenziale, affermando che fino all'effettivo eserci-

zio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio la sua titolarità e la possibilità di esercitarlo rimangono in capo al debitore, facendo salvo il requisito del controllo. Inoltre, in un'ottica sostanziale, chiarisce che, anche in presenza di un effettivo esercizio del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio, la controllante può comunque provare che tale esercizio non ha causato una rilevante e duratura ingerenza del creditore nella gestione della partecipata tale da determinare l'effettiva perdita del controllo.

Sequestro

Dopo aver ribadito che, in linea generale, le partecipazioni sottoposte a sequestro non possono essere considerate né

ai fini della verifica del controllo di diritto, né della «partecipazione al capitale sociale», si esamina l'ipotesi in cui venga impugnato il provvedimento di sequestro, specificando che qualora l'autorità giudiziaria annulli la misura cautelare il consolidato conserva la sua efficacia, sempreché il contribuente abbia continuato a porre in essere gli adempimenti previsti.

Società neo acquisite

La circolare analizza il caso di una società acquisita dalla controllante in corso d'esercizio (cosiddetta società neo acquisita) che abbia fatto coincidere la data dell'acquisizione con la data di chiusura dell'esercizio in corso al momento dell'acquisizione e la data di

chiusura del primo esercizio successivo all'acquisizione con la data di chiusura dell'esercizio della nuova controllante.

In tale ipotesi, fatti salvi eventuali profili abusivi, la società neo acquisita, analogamente a quanto previsto per una società neocostituita dall'articolo 2 del Dm 9 giugno 2004, può optare per il consolidato già a partire dall'esercizio di acquisizione, se questa avviene entro il termine per esercitare l'opzione.

Scissione parziale

La fattispecie esaminata riguarda la scissione parziale di una società consolidante a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione alla quale sono trasferite alcune

partecipazioni di controllo in società che aderivano al consolidato con la scissa.

Muovendo dalla considerazione che l'operazione di scissione, in virtù della successione a titolo universale che con essa si realizza, non preclude la continuazione in capo alla beneficiaria del consolidato preesistente, si assume una posizione innovativa chiarendo che le perdite fiscali maturate in costanza dell'originario consolidato non si considerano pregresse al consolidato della beneficiaria.

L'utilizzabilità delle perdite nel consolidato, tuttavia, è consentita solo a condizione che la beneficiaria non sia già dotata di una propria struttura operativa e che l'operazione di scissione non sia preordinata a far circolare il consolidato attraverso il trasferimento delle partecipazioni della consolidante beneficiaria a soggetti terzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partecipazioni estere. Proposta di Assoholding

Opportuna la tenuta di un «country file» per monitorare le Cfc

Emanuele Reich
Franco Vernassa

■ Un **country file** anche per monitorare l'applicazione della disciplina **Cfc**, che consenta di evitare l'irrogazione di sanzioni, come accade in materia di transfer price documentation: è questa la proposta formulata da **Assoholding** nella circolare 11 emanata ieri, che esamina gli **adempimenti dichiarativi** in tema di Cfc alla luce della circolare dell'agenzia delle Entrate 35/E del 4 agosto 2016 e del provvedimento del direttore dell'Agenzia del 16 settembre 2016.

L'Associazione ricorda che, dalla dichiarazione relativa all'esercizio in corso al 7 ottobre 2015, è stato introdotto un obbligo di separata indicazione delle partecipazioni di controllo de-

tentate in società estere localizzate in Paesi black list o white list, che non sussiste se il contri-

buenente ha presentato istanza di interpello e ha ricevuto risposta positiva da parte dell'Agenzia. Tale obbligo di segnalazione costituisce la «contropartita» dell'eliminazione dell'obbligo di presentazione dell'interpello preventivo.

Nella circolare dell'associazione viene ricordato che nel caso in cui la Cfc sia partecipata tramite un soggetto residente, su quest'ultimo non grava alcun obbligo di segnalazione, che sussiste solo sul soggetto controllante di ultimo livello. Nel caso in cui il controllo sia esercitato da un soggetto che non è titolare di reddito di impresa occorre distinguere:

① se il controllo è indiretto e viene esercitato tramite una società residente è quest'ultima ad avere l'obbligo di segnalazione nel Quadro FC;

② se il controllo è diretto sarà il soggetto controllante non titolare di reddito di impresa a segnalare la partecipazione nella Cfc.

L'associazione non può fare a meno di segnalare le difficoltà operative che il soggetto dichiarante si trova ad affrontare

nella fase relativa alla verifica dell'esistenza delle Cfc per il periodo d'imposta 2015.

Alla luce delle considerazioni svolte, da cui emergono notevoli difficoltà applicative della disciplina, anche in considerazione del fatto che l'ultimo tassello della normativa è intervenuto qualche giorno fa, sarebbe opportuna, secondo Assoholding, l'emanazione di una precisazione ministeriale che "avallasse" un comportamento prudente del contribuente, il quale, nel caso in cui non sia in grado di stabilire con precisione l'esistenza dei presupposti applicativi della disciplina, inserisca comunque i dati della Cfc nel modello.

I gruppi di imprese già oggi si sono adoperati - anche costru-

MODALITÀ OPERATIVE

La documentazione andrebbe esibita in sede di verifica a supporto di quanto operato in dichiarazione

menti telematici - per disporre della documentazione da esibire in sede di verifica a supporto del proprio operato in dichiarazione. Tale documentazione si sostanzia, in pratica, in un Country File per ciascuna delle società residenti all'estero, con un certo numero di informazioni (bilancio o rendiconto dell'entità estera, tax rate nominale ed effettivo eccetera), utili a stabilire l'esistenza o meno di una Cfc e/o delle esimenti di cui all'articolo 167 del Tuir. Sul punto, Assoholding suggerisce che il possesso di tale documentazione sia in futuro formalizzato e indicato in dichiarazione, in modo analogo a quanto previsto in tema di prezzi di trasferimento, valutando la possibilità di introdurre una esimente sulle sanzioni al pari di quanto previsto in tema di transfer price dall'articolo 26 del Dl 78/10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi pensa alla procedura della Privacy e degli strumenti informatici?

Noi,
con un tasto.

Il diritto del lavoro sempre al lavoro.
Dal 1925.

www.toffolettodeluca.it



Ius Laboris Italy Global HR Lawyers

Toffoletto De Luca Tamajo

MILANO • NAPOLI • ROMA • BERGAMO